

Or dunque, nè per ciò che il Buonafede ha depresso, nè per le sue stesse azioni, e tanto meno per le dichiarazioni del testimonio invocato dalla difesa egli deve essere tenuto per pazzo. Ma giacchè è occorso di parlare del Paolo Marchioni, noi ricorderemo, o signori giurati, come nella sua deposizione dichiarasse che, essendo seco conditenuto, il Guidicini ebbe a raccontargli che egli aveva commesso il furto a danno d' Eustachio Zanetti, e che l'aveva commesso in unione di quelli che sono in accusa senz'altro, per quanto risulta a noi, abbia eziandio nominato il Falchieri Adamo.

Il perchè a carico di Guidicini, di Zaniboni, di Romagnoli, di Franceschelli, e dell' Ugolini vengono, oltre tutto quello che ricordammo dapprima, anche le dichiarazioni di Marchioni, e queste dichiarazioni hanno moltissimo peso in quanto sono il risultato di confidenze che Guidicini fece a lui in tempi diversi, ed in luoghi diversi da quelli in cui le fece al Lolli Faustino. Cosicchè, signori, non solo vi è tanto che basti per ritenere che Guidicini, Romagnoli, Falchieri, Zaniboni, e Franceschelli sono colpevoli come autori del reato di furto commesso a danno di Eustachio Zanetti, che Ugolini Gaetano ne è colpevole siccome complice per aver ricettato parte delle cose furtive, ed essersi intromesso per venderle, ma vi è ben più di quello che può bastare per istabilire la prova. Che se voi, o signori, vorrete poi ancora richiamare alla mente essere costoro tutti di tristissimi precedenti, tutti fra loro amici e compagni nei vizii, nella vita dispendiosa ed oziosa, avrete eziandio trovata in loro la cagione impulsiva a delinquere, voi avrete maggiormente la convinzione della loro colpevolezza. Nè l' Ugolini può dire di avere provata in alcun modo la sua onestà o colla deposizione del Traldi, o con quella della di lui moglie, o colla deposizione di alcuni altri, che per vero crediamo onestissimi, perocchè noi teniamo non abbiano detto abbastanza per inferirne l'onestà dell' Ugolini che con tanta energia pur l'invocava.

Quantunque il Traldi e la di lui moglie dicessero non avere a lagnarsi di lui perchè con loro era stato assai tempo, ed era stato un servo ed un operaio fedele, pur nondimeno ricordate, o signori, che da quelle deposizioni sorsero degli elementi tali da inferirne che l' Ugolini, se non il più tristo, certo è uno dei più tristi che vi stanno dinanzi ad attendere il vostro giudizio. Basta il ricatto del figlio di Traldi, che in assenza del padre e della madre fu preso dai malandrini, ed imposto di pagare una somma, che ora non ricordo precisa, onde dovette stare tre giorni rinchiuso perchè, se usciva, prima che il denaro fosse portato, la sua vita era a repentaglio, era esposta al più grave pericolo. Basta che la povera madre di lui, chiamata a Bologna, perchè disperava oramai di potere più a lungo scampare al periglio, dovette mandare un ingente somma a coloro che avevano operato il ricatto per aver salvo il suo figliuolo. Basta in fine che il danaro fu portato dal Gaetano Ugolini senza bisogno che a lui fosse detto nè dove, nè a chi quel denaro dovesse essere consegnato. Basta ricordare questo, per avere una prova che l' Ugolini, se non era colpevole del ricatto del figlio del suo padrone, certo almeno era uomo che conosceva assai bene, ed era in lega con coloro che del ricatto erano autori. Basta ricordare altresì come altra volta il misero Traldi, che tale egli merita di essere chiamato, avendo fatto venire alcune birocce di mercanzie da Modena, una di queste gli fu rubata, e che solo l' Ugolini a mezzo di novanta, o novanta-inque marengi ebbe a ritirare dai ladri, per certo a lui ben noti, la birocce e la mercanzia rubata. In conseguenza di che noi siamo tranquilli che col vostro verdetto dichiarerete colpevoli tutti gli accusati nel senso che noi medesimi vi abbiamo richiesto.

E giacchè si trattava di portare a giudizio il Guidicini Eugenio pel reato di furto in danno di Eustachio Zanetti, voleva ragione, voleva la legge per la economia dei giu-

dizi, che egli con una sola sentenza fosse ancora o condannato od assolto di altri due reati che a lui erano e sono addebitati, vale a dire il furto commesso la notte del 4 luglio 1862 nella casa ed in danno del signor Giuseppe Bianchi, e l'altro furto commesso la notte dal 16 al 17 dicembre dell'anno medesimo, in danno di Carlo Canedi. Intorno a siffatti due reati non nacque alcuna contestazione per quanto riguarda lo *in genere*, ne nacque poi una brevissima intorno alla specifica responsabilità del Guidicini. Desso in fatto fu trovato possessore, pel furto Bianchi, dell'orologio sottratto nelle circostanze preindicate, pel furto Canedi, dei sacchi che contenevano la pallina da caccia rubata, sacchi che non potevano certamente essere scambiati, giacchè su due dei medesimi era persino scritto il nome di Canedi, col numero della misura di capacità.

Ora io dissi che la contestazione fu breve assai, inquantochè anche per questi furti la difesa sostenne che in ogni caso il Guidicini doveva aversi siccome *un complice*, non mai siccome *un autore*.

Noi rispondiamo, senza entrare in lunga discussione, colle ragioni che già prima adducemmo, per le quali siamo indotti a credere che il Guidicini, trovato possessore di una cosa furtiva, debba essere piuttosto tenuto colpevole come autore del furto, che non di complicità, come quello che ha tutte le qualità per essere un ladro, e non un manutengolo.

Ma la difesa portò più oltre le sue indagini, e disse essere anche ad osservar bene se questo possesso della cosa furtiva aveva poi veramente virtù di far comparire il Guidicini un complice dei furti Bianchi e Canedi; e disse l'egregio suo difensore che il possesso di quegli oggetti era stato giustificato colla dichiarazione che i medesimi furono portati in sua casa dal genero ora defunto. Qui, o signori, a noi incombe di rammentare alla difesa quelle stesse generose e filantropiche massime da lei espresse in altra circostanza, che cioè è mestieri lasciar tranquille le tombe e gli estinti! Siccome il genero del Guidicini è morto, così ci stupì il sentire che la difesa, la quale professa tanto rigorosamente i principi testè indicati, che la difesa, la quale dichiarò immorale, ed almeno incivile il disturbare gli estinti nel perpetuo silenzio dei loro avelli, sia venuta, per salvare un ladro che vive, ad accusare, e ad accusare gratuitamente il genero di lui, morto e sepolto.

E dico gratuitamente, perchè, non solo non è provato quello che la difesa disse a carico del genero di Guidicini, che cioè egli era un uomo sospetto per furti, ma perchè negli atti non è una sola linea, una sola parola, pur l'ombra del dubbio sulle qualità personali di quel povero trapassato. Cosicchè bene dicemmo di esserci stupiti a tal fatto, avvegnacchè a nessuno, e tanto meno alla difesa, compete il diritto di venire qui a sostenere le asserzioni di un accusato, colle quali pretende di riversare sul morto congiunto la colpa del reato pel quale è chiamato a rispondere.

Noi crediamo invece che l'asserzione di Guidicini debba anzitutto essere disprezzata perchè non sorretta da alcuna prova, debba poi essere disprezzata tanto più perchè venne ad accusare un estinto che non può in alcun modo difendersi; debba finalmente essere disprezzata e respinta perchè, come fu ladro nel furto Zanetti, come fu ladro in tante altre circostanze e per tale conosciuto e condannato, egli è pure a tenere, e fu a dovizia provato, che sia altresì responsabile, siccome ladro, dei due furti in danno di Bianchi e di Canedi.

Onde non far perdere maggior tempo, a voi signori giurati, io mi affretto a dire alcune parole in ordine alle grassazioni in danno di Silvio Paglietti, di Federico e

Giulio fratelli Bonifazi, ed in danno di Orazio Dall' Olio, commesse la sera del 24 aprile 1863 circa le ore undici e tre quarti.

Di queste grassazioni sono accusati il Laghi Francesco, ed il Pondrelli Antonio.

La difesa non pose alcun dubbio sull'esistenza generica di questi reati, e sulle qualificazioni che li accompagnano, se non che in ordine alla qualificazione, o all'aggravante desunta dall'essersi le grassazioni medesime commesse da due persone, la difesa disse che non poteva convenire, ed era logica, in quantocchè non fosse dimostrato, secondo lei, che veramente così il Laghi come il Pondrelli avevano entrambi avuto parte nell'esecuzione dei reati.

È adunque mestieri per poter rispondere alle difficoltà che sull'*ingenero* propone la difesa, che noi vediamo i risultati della prova specifica, e vediamo se tanto il Laghi, quanto il Pondrelli, hanno commesse le grassazioni.

Intorno al Laghi non vi è nulla a dire; egli stesso confessa di aver eseguito quelle due grassazioni, per di più, siccome il confessare non basta, ne è giustificato colpevole dall'essersi trovata sopra di lui, non solo l'arma congruente a quella adoperata nel consumare le grassazioni, ma gli orologi che furono depredati; dunque Laghi è colpevole e di esso non parliamo più; parliamo del Pondrelli.

Disse l'egregio mio collega nella sua requisitoria che molti e moltissimi erano gli indizi, anzi le prove che si avevano contro il Pondrelli; egli diligentemente le enumerò e le svolse; non di meno la difesa si fece incontro alle sue deduzioni dicendo che il Pondrelli non era a tenersi colpevole, primieramente perchè la ricognizione di Silvio Paglietti non era attendibile; e disse che non era tale perchè il Paglietti non aveva fin da principio dichiarato che avea riconosciuto il Pondrelli per uno dei suoi grassatori. Ma noi non abbiamo che a ricordare avere il Paglietti Silvio dichiarato qui, innanzi a voi, che precisamente egli riconobbe il Pondrelli in uno dei suoi assassini, in quello cioè che era più alto di statura, e che stava in disparte come scorta a colui che, più audace e più temerario, eseguiva. Anzi il Paglietti disse di più che, sulla sua dichiarazione fatta all'ufficio di pubblica sicurezza della sezione di Levante, il Pondrelli era stato il giorno appresso arrestato. Paglietti pertanto, che ha diritto di essere creduto, e tanto più creduto in quanto depone d'una circostanza così importante e così riflessibile, il Paglietti dà ragione della sua ricognizione, il Paglietti prova che la sua ricognizione fu pronta, e tanto pronta, che sopra di essa fu il Pondrelli arrestato il giorno 25 aprile; dunque la ricognizione di Paglietti, contrariamente all'asserto della difesa, è attendibile perchè pronta, perchè ragionata, perchè fin da principio dichiarata.

Se non che la efficacia di detta ricognizione s'accresce a mille doppi quando si consideri che il Bonifazi depose avergli Paglietti esternato, tosto dopo patita la grassazione, e la patirono insieme, che uno dei grassatori lo aveva riconosciuto.

Disse la difesa che il Pondrelli non poteva essere tenuto colpevole perchè il Candi, quel calzolaio che fu con lui e col Laghi al caffè della Posta la sera stessa, in cui le grassazioni furono commesse, nel tentarsi la ricognizione, dichiarò che nol conosceva, e non lo riconobbe per quello che era stato assieme con lui e con Laghi.

Ma, signori, bisogna ricordare che il Candi era cugino del Laghi, ond'è che quando ei seppe come il 25 aprile si era arrestato Pondrelli, che la sera del 24 era in unione e con lui e col Laghi, il Candi ebbe motivo, e ben grave, di negare la ricognizione di Pondrelli, sia perchè con quella ricognizione poteva temere di compromettere sè stesso, sia perchè egli con quella ricognizione indubbiamente doveva credere d'aggravare il suo cugino Laghi Francesco. Or dunque non è da farsi grande assegnamento sulla dichiarazione che Candi fece di non riconoscere il Pondrelli. Ad ogni modo l'associazione di costui in quella sera col Laghi risulta evidentemente dal detto del Gualan-

di, dal detto cioè di quel ministro del caffè della Posta, il quale conosceva il Pondrelli di nome e di persona, e il quale depose immediatamente dopo, può dirsi, commesse le grassazioni, che in quella sera (24 aprile) era stato nel suo caffè il Pondrelli col Candi, e con uno più piccolo che non conosceva. Adunque se il Pondrelli è stato col Candi ed uno più piccolo nel caffè della Posta, e lo dice Gualandi, se d'altro lato il Candi ci dice che fu nella sua bottega quella sera medesima a prenderlo ed a condurlo al caffè della Posta, il Laghi con un uomo che non conosceva, ma che era più alto del Laghi stesso, noi abbiamo la prova più evidente che il Pondrelli e il Laghi erano assieme col Candi al caffè della Posta, abbiamo la prova che il Pondrelli ed il Laghi erano quella sera assieme associati.

La Difesa soggiunge che non sarebbe credibile la ricognizione che il Gualandi pretende aver fatta in un caffè, come quello della Posta, non troppo bene illuminato, dove il Pondrelli doveva stare probabilmente al tavolino a parlare insieme con Candi e col Laghi, non presentando bene il suo volto alla luce delle candele, o delle altre lucerne che erano nel caffè, che quindi il Gualandi non poteva avere avuto il tempo di riconoscerlo. Ma, Signori, tutte queste le sono supposizioni belle e buone, non sono dimostrazioni; inquantocchè non è dimostrato per nulla che nel caffè della Posta non ci si veda, che il Candi, Pondrelli ed il Laghi stessero in cappanello colle spalle ai lumi, e che il Gualandi non avesse tempo di osservarli; anzi d'altro lato il Gualandi dice che ebbe agio di osservare, ebbe luce abbastanza per vedere, e riconobbe e dichiarò che precisamente quello, che era col Candi, era l'Antonio Pondrelli. Ma la difesa diceva di più, che quand'anche Pondrelli fosse col Laghi, non ne veniva da ciò la prova che egli pure grassasse, conciossiacchè il bottino si trovasse quasi tutto sul Laghi.

A questo rispondiamo che se il bottino si trovò quasi tutto sul Laghi la spiegazione bassi facile e chiara. Il bottino si componeva di effetti e di danaro; era naturale che dei due ladri, il più compromesso, il disperato, che era Laghi, perchè profugo, perchè già condannato a 20 anni di lavori forzati per grassazione, perchè fuori della legge in tutta l'estensione della parola, perchè solito ad abitare, come disse egli stesso, in una cloaca, era naturale, dico, che il disperato, il più compromesso tenesse per sè gli oggetti, che sono più compromettenti, e lasciasse all'altro il danaro. Ma, il difensore osservava che in tal caso la divisione non sarebbe stata equa fra i due grassatori perchè gli effetti valevano molto di più che non la poca quantità di danaro la quale sarebbe rimasta al Pondrelli. Rispondiamo che anzitutto bisogna dare agli effetti rubati il valore *relativo* e non il valore *assoluto*; imperciocchè tutti sanno che in mano a me, che lo compro e lo pago, un orologio costa 50 lire, mentre in mano al grassatore, che me lo ruba, ne vale 10. Or dunque se i grassatori mi rubano l'orologio e 10 franchi, potrebbe dirsi che le parti fra loro sono giuste se uno prende i 10 franchi e l'altro l'orologio. Ma non basta, signori, noi osserviamo ancora che se il Laghi prese seco gli oggetti rubati potè essere eziandio che lo facesse coll'intendimento di esitarli e di dar poscia al Pondrelli la sua quota. Che se poi fu arrestato e possedeva tuttavia gli effetti rubati si fu perchè il Laghi non ebbe nemmeno il tempo, se pur l'avesse voluto, di vendere e di dare la parte al Pondrelli, attesochè contro ogni loro aspettativa, quando il Laghi uscì il giorno appresso dalla sua cloaca il Pondrelli era già entrato nelle prigioni, e poco dopo vi fu tratto egli pure. Non vi era dunque stato il tempo materiale per esitare la mercanzia e dare al Pondrelli la giusta parte che gli spettava e conseguentemente è tolto di mezzo l'obbietto che oppose la difesa in ordine alla non giusta divisione del bottino. Se non che la difesa non si arrende ed allega che qualora pure il Pondrelli fosse col Laghi in quella sera, non è provato che grassasse poichè si tenne sempre in disparte. E qui, o signori, ne duole il dirlo, la teoria portata innanzi dall'egregio signor difensore per sostenere strenuamente l'inculpabilità di Pondrelli, è teoria di molto pericolosa, è

teoria che è bene non sia seguita, e speriamo non lo sarà, dappoichè, sta contro ai principii generali della legge e della giurisprudenza. Oltredic'hè nessuno potrà dubitare che colui il quale, essendo con altro associato, sta presente ad un fatto criminoso, e vi stà presente quando comincia, quando dura, quando finisce, poi dopo si associa di nuovo con quello stesso, che il fatto criminoso ha commesso, nessuno potrà dubitare, lo ripeiamo, ch'ei pure non sia a parte del reato commesso. E chi non sa che i ladri e i grassatori non fanno tutti, nella patrazione dei reati, la stessa cosa? Chi mette la mano alle tasche, chi il coltello alla gola, chi fa la guardia, chi sta vicino, chi sta lontano in vedetta. Ebbene non sono essi tutti ladri ad un modo, tutti ad un modo responsabili? Dunque, quanto al Pondrelli, sarà vero, anzi è vero, che egli non ha materialmente poste le mani sugli aggrediti; sarà vero, anzi è vero, ch'egli non ha imbrandita l'arma, ma è altresì vero che coloro che furono grassati furono tutti presi dal timore che loro cagionava la presenza di due persone, una che metteva loro le mani addosso, e l'altra che stava là pronta per poter recare soccorso, onde ebbero tutti concordi a credere ed a deporre che da *due* persone e non da una sola erano stati aggrediti.

Non si dica dunque più che, il non avere Pondrelli materialmente poste le mani sugli aggrediti, ed il suo stare in disparte, sono ragioni per ritenere che col Laghi non fu grassatore.

Ma quello che noi non possiamo in alcun modo passare senza risposta si è questo, che non solo l'egregio signor difensore ha voluto che il Pondrelli risulti non abbastanza colpevole della grassazione di cui l'accusiamo, ma spingendo più oltre le sue pretese ed a tal punto, che sembra veramente incredibile, disse Pondrelli *l'angelo custode* del Laghi, a cui i grassati *devono anzi essere riconoscenti!* Oh questo no, o signori! questo è un pò troppo! Io lascio a voi il giudicare siffatte pretese; chè crederei di fare offesa al vostro senno, alla vostra coscienza alla coscienza pubblica, se una sola parola spendessi per darvi a vedere che *angeli custodi* di questa risma non ve ne sono, e non ve ne saranno giammai!

Credo pertanto che sia evidentemente provata la colpevolezza del Pondrelli: credo che se ritenete, come non si può a meno, il Laghi colpevole, perchè tale si confessò, e perchè tale fu dimostrato da molte prove, non potrete altresì a meno di ritenere colpevole anche il Pondrelli. Nè è mestieri che io vi ricordi inoltre avere il Melloni Agostino dichiarato che, essendo in carcere con Buonafede, sentì quando il Pondrelli dicevagli di essere in prigione per la grassazione *delle Lamme*, e siccome la grassazione *delle Lamme* per il Pondrelli era proprio questa, così la colpevolezza di lui risulta per giunta dalla stessa sua confessione; confessione d'altronde che il Buonafede qui innanzi a voi confermava.

Laonde a carico di Pondrelli noi crediamo che sia esuberanza di prove per ritenerlo colpevole, ed è in questo convincimento, che io vi chieggo un verdetto di colpevolezza così per lui come pel Laghi.

Motivi indipendenti dalla nostra volontà fecero sì che l'ordine il quale ci eravamo proposti di seguire fin da principio nelle repliche agli egregi signori difensori, l'ordine cronologico cioè dei fatti speciali, che man mano era mestieri di riandare e svolgere nuovamente, noi non potemmo seguir più; il perchè dall'uno all'altro reato passammo senza che una ragione adeguata fosse fatta palese.

Ora non maravigliate se imprendo a tenervi parola delle grassazioni che furono commesse a danno dei signori Capelli e Boschi, l'una il 29 di agosto 1862, l'altra il 5 settembre successivo e se poscia vi parlerò della grassazione a danno della amministrazione della ferrovia quantunque per vero la medesima precedesse quelle che testè vi ho indicate.

Sull'ingenero del reato commesso il 29 agosto 1862 a danno di Raffaele Capelli, quello degli egregi difensori, che lo trattò, non oppose difficoltà di sorta, se non che egli

credette suo dovere di accennare a voi, che siete giudici del fatto, un dubbio sorto nell'animo suo, che diceva consistere in ciò che quella grassazione, essendosi sostenuta dall'accusa essere accompagnata da mancato omicidio, per lui non la era, avendosi a tenere che il mancato omicidio dovesse unicamente imputarsi a quello dei malfattori che fosse dimostrato veramente autore del mancato omicidio medesimo. Ma in ordine a questo dubbio che l'egregio signor difensore del Gamberini ebbe a sollevare, noi non faremo che osservare come la scienza e la giurisprudenza costante abbiano stabilito che appunto in un reato il quale è da più persone unitamente commesso, con unità di concetto, unità di direzione, unità di tempo e d'ogni altra circostanza, tutti sieno delle azioni di ciascuno ugualmente imputabili. E ciò è tanto vero che non potè essere dallo stesso egregio difensore disconosciuto, imperocchè egli medesimo vi disse che la giurisprudenza aveva siffatta via costantemente seguita; il perchè io crederò che nè voi vorrete scostarvi dai principii della scienza penale nè dalla costante giurisprudenza dello Stato, nè dai precedenti da voi medesimi stabiliti in altre simili circostanze; e noi crederò anche perchè nessuna ragione speciale concorrerebbe, nel caso, per dover mutare quando che fosse consiglio.

E venendo alle obiezioni che gli egregi signori difensori hanno portato contro l'accusa onde addimostrare la incolpevolezza dei loro difesi, io dirò che l'egregio difensore del Gamberini trovava dappriincipio non essere le rivelazioni del Campesi, del Ferriani e del Buonafede se non una *putredine*, un *fango* nel quale la difesa, che è così nobile e così elevata, non doveva in nessuna guisa insozzarsi; e facendo capo al suo argomentare con siffatta declamazione, l'egregio signor difensore passava sopra di un volo a quelle deposizioni, non parlava nè punto nè poco, nè del Campesi, nè del Ferriani, nè del Buonafede, dicendo che di ciò non si curava, e che non parlava di cose siffatte, sulle quali si vergognerebbe di impiegare una sola parola. Ciò posto egli veniva a dire, che contro del Gamberini l'accusa non ha nessun indizio, non il più remoto indizio, dacchè tolto Campesi, tolto Ferriani, tolto il Buonafede, resta l'unica circostanza che a seguito di quel *brougham*, che si suppone avesse condotto i malfattori al Lavino, fu veduto anche un biroccino così detto, presso noi, *alla contrabbandiera*, cui era attaccato un cavallo di pelo storno, e sul qual biroccino erano due persone; ma che siffatto biroccino, per quanto pur fosse vero che quel *brougham* dei malfattori seguisse, non è di guisa alcuna dimostrato che fosse del Gamberini Giuseppe. In conseguenza di che, a mente dell'egregio signor difensore, questo indizio che millanta l'accusa è un indizio che non regge di guisa alcuna, perchè molti sono i biroccini *alla contrabbandiera* presso di noi, molti sono i cavalli di pelo storno, e non si può dire che precisamente fosse quello del Gamberini il biroccino rimarcato ed indicato dai testimoni.

Ma noi, signori, abbiamo debito di ricordarvi, e voi già lo ritenete, come il dottore Ferri, quell'egregia persona che avete qui udita quando comparve dinanzi a voi, avesse a dichiarare che quel biroccino tirato da cavallo storno, che seguiva il *brougham* dove si suppone fossero i malfattori che poi grassarono il Capelli, era in tutto effettivamente simile a quello del Gamberini, che gli fu rammostrato. Se è vera questa coincidenza, che per quanto non sia stabilita in modo assoluto ed esclusivo, fu però ammessa dal Ferri, col dire che quel biroccino e quel cavallo che erano a lui presentati erano in tutto simili a quelli che egli aveva dietro quel *brougham* rimarcato sulla strada del Lavino; se è vera, lo ripetiamo, l'accennata coincidenza, è per ciò stesso tolta di mezzo quella generalità dell'indizio che la difesa assai acutamente voleva poter stabilire, ed è invece provato che il biroccino che seguiva i malfattori era in tutto eguale a quello sequestrato al Gamberini. Ma il difensore del Gamberini contraddicendo al supposto che contro del suo cliente fosse l'unico indizio già combattuto, diceva ancora: si fa carico a Gamberini di essere pochi giorni innanzi alla grassazione salito sopra un *brougham*, che si allega potesse essere del Nanni Innocenzo, presso l'osteria della Zucca; il che, provato, non gioverebbe all'accusa, giacchè non vi è analogia tra la grassazione del

Lavino, ed il *brougham*, di cui si parla. Se non che noi ricordiamo all' egregio signor difensore che il Salioni, cameriere appunto nell' osteria della Zucca, il quale conosceva assai bene, e da lungo tempo così il Gamberini come il Nanni ed il Laghi, non solo disse che il Gamberini era montato in un *brougham* presso la Zucca, ma che era quello di Nanni, che Nanni medesimo era andato a guidarne i cavalli, che si erano diretti a Ferrara, e, per di più, a prendere Laghi, non ha guari fuggito dalle carceri di quella città.

Ora se è dimostrato, come noi crediamo, che Laghi fu uno dei grassatori del Lavino, se crediamo dimostrato, come pure è, che anche il Nanni fu quello che si prestò alla patrazione del misfatto al Lavino, troviamo tosto l' analogia diretta che è fra il fatto di Gamberini, il quale montò sul *brougham* per andare a prendere Laghi a Ferrara, e la grassazione di cui parliamo. L' indizio adunque che si deduce dalla deposizione di Salioni non è così lontano, non è così vago, anzi così inconcludente come la difesa argomentava che fosse, ma è urgente, diretto, concludentissimo. Del resto, non è poi il solo Salioni che di siffatta circostanza depone, giacchè noi ricordiamo, e meglio di noi lo ricordano i signori giurati, che oltre il Salioni, lo depose il Buonafede, lo depose il Zuccadelli, e, quando anche non volesse tenersi conto del Buonafede che è *putredine*, che è *lezzo*, che è *fango*, nel quale la difesa non osa lordarsi, resterebbero sempre il Salioni e lo Zuccadelli i quali vivaddio non sono dalla difesa peranco stati colpiti cogli appellativi abbiattissimi di *lezzo*, *fango*, *putredine*!

Il signor difensore del Gamberini finiva col dire che il Pubblico Ministero inutilmente invocava i cattivi precedenti, la cattiva condotta del Gamberini, perchè può un uomo essere stato cattivo, e può essere poscia diventato buono. Noi siamo perfettamente d' accordo; un uomo si può emendare; è questa la speranza che bisogna sempre avere. Ma la questione sta proprio in ciò, che noi crediamo che ben lungi dall' essersi emendato, il Gamberini abbia continuato nella mala via, anzi abbia peggiorato. La difesa invece lo crede emendato, e sia: starà ai signori giurati, i quali sono appunto chiamati a giudicare della colpevolezza di Gamberini in questo fatto, a vedere se i cattivi precedenti che noi invociamo, se le sue male qualità, se la fama pessima che godeva siano un indizio che torni in appoggio o non della accusa portata contro di lui.

A riguardo del Nanni, che è difeso dall' ufficio della pubblica clientela, molto esuberanti furono le prove raccolte dall' accusa. Noi non esitiamo a dirlo, essere raro, rarissimo negli annali delle Corti di Assisie trovare un accusato più direttamente gravato, più evidentemente dimostrato colpevole di quello che il Nanni non sia nel caso presente. Pur non pertanto uno degli egregi rappresentanti dell' ufficio del poveri veniva a dire che, non solo non era provato che egli fosse colpevole, ma che era provato, il che è più assai, che è innocente! Per verità è così grande la stima che sinceramente noi professiamo a quell' egregio magistrato che ci siede innanzi, che dapprincipio credevamo davvero di essere noi stati presi da abbaglio, e tale che ci avesse fatto, a riguardo del Nanni, perdere sin l' ultimo filo della ragione; dacché non sapevamo comprendere come per noi ne fosse evidente, evidentissima la colpevolezza, mentre da parte del prelodato magistrato per contro era evidente la incolpevolezza, la innocenza! Ma allorchè avemmo più freddamente e più seriamente considerate le cose, allorchè avemmo misurato il peso delle ragioni che quell' egregio portava contro quelle da noi addotte in sostegno dell' accusa, ci dovemmo ben presto e viemmaggiormente persuadere ch' egli solo era abbagliato dall' amor di difesa, che egli solo era caduto in errore. Difatti, partiva egli da questo supposito, che cioè nel giorno 29 agosto del 1862 sulla strada che da Porta San Felice di questa città conduce al Lavino di Mezzo si fossero veduti andare e venire, non un solo *brougham* ma due, od anche tre: cosicchè egli diceva, se non una, ma due, ma tre furono le carrozze viste in quel giorno sulla strada di San Felice, non si sa come il Pubblico Mini-

stero voglia sostenere che proprio quella delle due o tre carrozze che conteneva i supposti malfattori, sia quella del Nanni. Come di un *brougham* l' egregio difensore abbia fatto a crearne tre, io veramente non so: è però di fatto che questi tre *brougham* egli li ha trovati, ed asserisce e sostiene assai virilmente che camminavano il 29 agosto sulla strada di S. Felice; come è di fatto che egli asserisce e sostiene esser vero che fra quelli il *brougham* di Nanni era carico di due persone, cioè di due ufficiali del regio esercito.

A provare di qualche guisa il suo assunto l' egregio difensore si è studiato molto di fare un conto delle ore, e fondandosi sulle indicazioni date da moltissimi testimoni sentiti per le quali uno avrebbe visto quel *brougham* alle sei e tre quarti, un altro, che si trovò un po' più innanzi sulla via, lo avrebbe visto dalle sette alle sette e un quarto, mentre un terzo, il quale avrebbe dovuto, secondo che deponeva, trovarsi ancora più oltre, lo avrebbe visto alle sette cioè, mezz' ora prima, l' egregio difensore ne deduceva che, non potendo essere quel *brougham* in un luogo e in un altro alla medesima ora, era necessità di convenire che più d' uno ne fosse su quella strada. Noi per converso, o signori giurati, facciamo un riflesso che ci sembra molto più accettabile e più prudente, diciamo che i testimoni più che all' ora do vettero por mente alla forma, al colore della carrozza e dei cavalli, alla persona, alla fisionomia, al vestiario di colui che guidava, ed è naturale che si siano dato maggior pensiero, maggior pena a ritenere siffatti lineamenti, siffatte forme, siffatti colori che non a ritenere l' ora precisa, il minuto, in cui quell' incontro facevano. Onde, a nostro avviso, le indicazioni dell' ora furono date dai testimoni in modo affatto approssimativo, e non si prestano al calcolo del difensore.

E come ciò che noi supponiamo sia verosimile, non è chi non veda, imperciocchè appunto colui, che cammina per la sua strada, sul proprio legno, guidando i propri cavalli, pensando a tutt' altro che ad incontrare malfattori, non può, in tal caso, per prima cosa pensare a fissar l' ora dell' incontro ed il luogo preciso. Ciò che per primo rimarrà impresso nella sua mente saranno appunto la forma e il colore della carrozza e dei cavalli, l' aspetto e il tutto assieme delle persone, e poscia, potrà essere ancora, l' ora ed il luogo. Comunque sia, l' ora ed il luogo potranno restargli impressi, ma in modo approssimativo e non più, come in modo approssimativo e non altro restano generalmente impressi nella memoria le forme e i colori delle cose incontrate e di sfuggita vedute. Ond' è che come strano sarebbe stato il pretendere dai testimoni la indicazione dell' ora e dei minuti precisi del fatto incontro, così è strano il volere, come l' egregio signor difensore, stabilire un calcolo aritmetico sulle indicazioni approssimative dai medesimi somministrate, e dal risultato di quello pretendere di ritrarre la esistenza di un fatto.

Del resto la prova più certa che quei signori, e sono molti, i quali incontrarono il *brougham*, ed in esso videro faccie sinistre, che loro parvero da assassini, si fermarono piuttosto a considerare le faccie stesse il legno, i cavalli ed il cocchiere, che non a guardare i proprii orologi, sta in questo che quando vennero il dì appresso, o due giorni dopo a rivedere il *brougham* di Nanni Innocenzo, ed Innocenzo Nanni medesimo, ben ricordarono tutti d' accordo che il legno, i cavalli, ed il cocchiere, erano gli stessi incontrati il 29 agosto sulla strada di San Felice, e ricordarono che entro il legno stavano raccolte quattro o cinque faccie sinistre, quattro o cinque faccie da assassini.